

IVA

Volume d'affari e periodicità delle liquidazioni periodiche

di Dottryna



Il volume d'affari rappresenta una grandezza fondamentale per ogni operatore economico poiché ha molteplici ricadute nella operatività quotidiana.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *Iva*, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico l'impatto che l'ammontare del volume d'affari può avere sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

La nozione di **volume d'affari** trova spazio nel D.P.R. 633/1972 all'[articolo 20](#), secondo cui esso è formato da *“l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”*, secondo le disposizione degli [articoli 23](#) - *Registrazione delle fatture* - e [24](#) - *Registrazione dei corrispettivi* -, considerando altresì le variazioni derivanti dalla emissione di **note di credito** e di **debito** di cui al successivo [articolo 26](#).

L'ammontare del volume d'affari rappresenta un **parametro** che può incidere sulla **periodicità** delle **liquidazioni Iva**; infatti, a seconda che il volume d'affari rimanga sotto o sfiori una determinata **soglia**, può variare il numero di periodi nei quali è astrattamente divisibile il singolo periodo d'imposta, ai fini del calcolo delle relative **posizioni Iva** che possono risultare “a debito” o “a credito”.

Come **regola base**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998](#), il calcolo dell'Iva “a credito” o “a debito” nei confronti dell'Erario deve essere effettuato con **cadenza mensile** entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **riferimento**. In questo caso, quindi, le liquidazioni periodiche hanno cadenza mensile.

Possono, però, eseguire le **liquidazioni trimestrali Iva** i contribuenti che nell'**anno solare precedente** hanno realizzato un volume d'affari non superiore:

- a **400.000 euro**, se trattasi di imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi** e per gli

esercenti arti o professioni, ovvero

- a **700.000 euro**, se trattasi di imprese aventi per oggetto **altre attività** (ovverossia cessioni di beni).

Nei confronti dei contribuenti che esercitano **contemporaneamente** prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è **elevato a 700.000 euro** relativamente a **tutte le attività esercitate** (ex [articolo 7 D.P.R. 542/1999](#)).

Per questi soggetti la liquidazione Iva trimestrale non costituisce un regime naturale bensì un **regime opzionale**. La manifestazione di volontà va espressa in sede dichiarativa.

Si ricorda, peraltro, che deve ritenersi un principio di ordine generale quello stabilito dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997](#), secondo cui *“l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili **si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività**”*.

In caso di **superamento** della soglia della categoria di appartenenza, la cadenza trimestrale trova applicazione fino al **termine** del periodo d'imposta, fermo restando il passaggio al **regime ordinario** nell'**anno successivo**.

I contribuenti che optano per le liquidazioni trimestrali sono tenuti corrispondere una **maggiorazione** dell'**1%** calcolata sul debito Iva di periodo a titolo di **interesse** per la fruizione della dilazione.

Tale ammontare **non è deducibile** ai fini delle imposte sul reddito.

Infine, va precisato che alcune categorie di soggetti “speciali”, **indipendentemente dal volume d'affari** realizzato, possono scegliere di effettuare la liquidazione dell'imposta con cadenza trimestrale. Trattasi dei contribuenti individuati al [comma 4 dell'articolo 74 del D.P.R. 633/1972](#), tra cui vi rientrano:

- gli esercenti impianti di **distribuzione di carburante** per uso autotrazione;
- gli **autotrasportatori** di cose per conto terzi iscritti all'Albo di cui alla L. 298/1974.

Queste categorie “speciali” di contribuenti **non** devono applicare la **maggiorazione** dell'**1%** sui saldi a debito risultanti dalle liquidazioni di periodo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [la composizione del volume d'affari;](#)
- [le operazioni escluse dal volume d'affari;](#)
- [la nozione di bene ammortizzabile ai fini Iva;](#)

- [il momento in cui vanno computate nel volume d'affari le note di variazione;](#)
- [il meccanismo di scorporo dell'Iva.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >